

FLASH REPORT

11° aggiornamento Circolare n. 285/2013 Banca d'Italia: i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. Whistleblowing)

Agosto 2015

Il 21 luglio 2015 è stato pubblicato da Banca d'Italia l'11° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013¹, che introduce nella Parte Prima, Titolo IV di detta Circolare i Capitoli 3 ("Sistema dei controlli interni"), 4 ("Sistema informativo"), 5 ("Continuità operativa") e 6 ("Governance e gestione del rischio di liquidità"), prima contenuti nella Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.

Come rappresentato nell'atto di emanazione di detto aggiornamento, le maggiori novità sono contenute nel capitolo relativo al "Sistema dei controlli interni", che è stato modificato per:

- disciplinare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni (c.d. *whistleblowing*);
- introdurre specifici presidi a fronte dei rischi connessi alla quota di attività vincolate delle banche (c.d. *asset encumbrance*);
- chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi alla possibilità di esternalizzare funzioni di secondo e terzo livello a uno stesso soggetto.

Con l'entrata in vigore del presente aggiornamento, i capitoli 2, 7, 8 e 9 contenuti nel Titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 sono stati abrogati.

Contestualmente all'emanazione dell'11° aggiornamento, Banca d'Italia ha pubblicato il Resoconto della consultazione in materia di sistemi interni di segnalazione delle violazioni².

La disciplina in materia di *whistleblowing*, contenuta nella Sezione VIII, Capitolo 3, Titolo IV, Parte I della Circolare n. 285/13, dà attuazione all'art 52-bis del TUB³, introdotto dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72⁴ di recepimento della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)⁵.

¹ Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/index.html>

² Cfr. <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2012/cons-031112/index.html>

³ Art. 52-bis, co. 1, TUB: "Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria".

⁴ Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha inserito nel TUB anche l'art. 52-ter "Segnalazioni di violazioni alla Banca d'Italia".

⁵ Si evidenzia, inoltre, che il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha modificato anche il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), inserendo gli articoli 8-bis e 8-ter. Il comma 5 dell'art 8-bis prevede che Banca d'Italia e Consob emanino, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.

Whistleblowing: cosa devono fare le banche?

In linea con il principio di proporzionalità, le banche devono definire - entro il **31 dicembre 2015** - sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire al proprio personale⁶ di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria⁷.

Requisiti minimi dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni

I sistemi di *whistleblowing* devono prevedere:

- i soggetti che possono attivare una segnalazione;
- a titolo esemplificativo, gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione⁸;
- le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni⁹ e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni¹⁰;
- il procedimento che si instaura nel momento in cui viene effettuata una segnalazione¹¹;
- le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati circa lo sviluppo del procedimento;
- l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

Detti sistemi devono inoltre:

- garantire in ogni caso la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto eventualmente segnalato¹²;
- essere strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti, che differiscano dalle ordinarie linee di *reporting*. A tal fine, deve essere garantito che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione:
 - non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato all'eventuale soggetto segnalato;
 - non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione;
 - non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
 - non partecipi all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali (che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti);
 - abbia l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante.

L'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni può essere oggetto di **esternalizzazione** da parte della Banca.

⁶ Per "personale" si intende quello disciplinato dall'art. 1, comma 2, lett. h-novies) del TUB: "i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato".

⁷ Per "attività bancaria" si intende quella disciplinata dall'art. 10, commi 1, 2 e 3 del TUB.

⁸ Nel resoconto della consultazione, Banca d'Italia chiarisce che "non ritiene opportuno limitare la possibilità di segnalazione ai casi documentati".

⁹ Nel resoconto della consultazione, Banca d'Italia chiarisce che "la disciplina dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni non contempla le segnalazioni effettuate con le modalità dell'anonimato, in considerazione del fatto che la normativa primaria impone che le stesse possano essere effettuate esclusivamente dal personale che, a tal fine, deve essere identificato. Ciò non toglie che ciascuna banca può prevedere meccanismi di segnalazione con modalità di comunicazione delle informazioni in forma anonima".

¹⁰ Nel resoconto della consultazione, Banca d'Italia chiarisce che "l'organo con funzione di supervisione strategica è libero di definire le modalità concrete tramite cui adottare e gestire i sistemi interni di segnalazione delle violazioni anche facendo riferimento ad un'unica funzione di controllo e individuando le azioni più opportune da intraprendere nelle varie casistiche".

¹¹ Con l'indicazione, ad esempio, dei tempi e delle fasi di svolgimento del procedimento, dei soggetti coinvolti nello stesso, delle ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali.

¹² Gli obblighi di riservatezza non possono essere opposti quando le informazioni richieste sono necessarie per le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

Governo, gestione e controllo dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni

I sistemi devono essere approvati dall'Organo con funzione di supervisione strategica.

Il corretto svolgimento del procedimento è assicurato dal "Responsabile dei sistemi interni di segnalazione"¹³, che riferisce direttamente e senza indugio agli Organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.

Detto Responsabile è tenuto a redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che dovrà essere approvata dagli Organi aziendali e messa a disposizione al personale della banca. La relazione deve essere redatta nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Le banche dovranno dare idonea informativa circa l'adozione e l'implementazione di detti sistemi di *whistleblowing*, al fine di incentivarne l'utilizzo e favorire la cultura della legalità.

Considerazioni

Le banche, ai fini della definizione e implementazione dei propri sistemi interni di segnalazione delle violazioni, possono avvalersi:

- delle *best practices* nazionali¹⁴;
- delle *best practices* internazionali;
- dell'esperienza maturata in materia di D.Lgs. 231/2001: sono evidenti infatti i collegamenti ovvero gli elementi in comune con il sistema dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza implementato ai sensi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Sul tema del *whistleblowing* si è espresso anche il Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana nel nuovo Codice di Autodisciplina di luglio 2015 (vedi commento all'art. 7), ritenendo che *"almeno nelle società emittenti appartenenti all'indice FTSE-MIB, un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi debba essere dotato di un sistema interno di segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e delle procedure interne (c.d. sistemi di whistleblowing) in linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale, che garantiscano un canale informativo specifico e riservato nonché l'anonimato del segnalante"*.

* * *

Protiviti, da anni impegnata nell'assistenza ai propri Clienti su tematiche inerenti al "Sistema dei controlli interni", può assistere la Vostra organizzazione nell'intero processo di adeguamento alle nuove disposizioni, al fine di implementare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Contatti:

Luca Medizza - Managing Director

luca.medizza@protiviti.it

Tel: +39 02 6550 6301

Luca Salomoni - Manager

luca.salomoni@protiviti.it

Tel: +39 02 6550 6301

¹³ Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalità, può direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.

¹⁴ Si vedano, ad esempio, le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (anche se essenzialmente indirizzate alle Pubbliche Amministrazioni).